



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF038  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>ROTTAMAZIONE CARTELLE E RILASCIO DURC</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 6 - DL 193/2016, INPS messaggio 824 del 24.02.2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>01/03/2017</b>

**LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA NON PERMETTE IL RILASCIO DEL DURC**

L'INPS con il messaggio 824 del 24.02.2017 ha chiarito che la sola presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, introdotta dall'art. 6 del DL 193/2016, non rende possibile il rilascio del Durc e tale situazione perdura sino al perfezionamento della procedura.

L'art. 6 del DL 193/2016 ha previsto la possibilità per il contribuente di **definire in via agevolata** le somme **affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31/12/2016**.

La disposizione permette di evitare il pagamento di sanzioni ed interessi di mora, ma comporta l'obbligo di effettuare il pagamento degli importi residui in termini piuttosto ristretti.

La normativa richiamata include nell'ambito della definizione agevolata:

- ➔ oltre alle **cartelle di pagamento**
- ➔ anche le **somme**:
  - **affidate direttamente** all'Agente della riscossione **senza formazione di un "ruolo"**
  - come avviene:
    - ✓ per gli **avvisi di accertamento esecutivi**
    - ✓ per gli **"avvisi di addebito"** dell'Inps.

**ITER PROCEDURALE ROTTAMAZIONE**

**ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO - ITER PROCEDURALE**

**31/03/2017**

Termine per la presentazione della dichiarazione di adesione

**31/05/2017**

Data entro cui l'Agente della riscossione (Equitalia SPA o Riscossione Sicilia spa) **comunica al contribuente l'accoglimento o meno dell'istanza**.

In caso di **accoglimento**, la comunicazione contiene un **prospetto** che:

- evidenzia le somme da versare
- con le relative scadenze

Nella dichiarazione di “adesione alla procedura” il contribuente deve indicare la **modalità di pagamento** prescelta:

- a) **in unica soluzione: entro luglio 2017**
- b) **con pagamento rateale: in un massimo di 5 rate.**

#### PAGAMENTO RATEALE

La norma si limita a stabilire che i pagamenti delle somme dovute dovranno essere effettuati:

- **per il 70% nell'anno 2017** con scadenze fissate nei mesi di **luglio, settembre e novembre**
- **per il restante 30% nell'anno 2018**, con scadenza fissate ad **aprile e settembre**.

#### IL RILASCIO DEL DURC

Nel quadro descritto sorgeva il seguente dubbio:



**Dubbio:** la sola presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento permettere il rilascio del DURC prima del 31.05.2017 e in via generale prima del perfezionamento della procedura in questione?

La risposta dell'INPS è stata **negativa**:



*“la presentazione della **dichiarazione per accedere al beneficio** costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata”.*

Per il rilascio del DURC è necessario il **perfezionamento della procedura**.

L'art. 6 DL 193/2016:

- ➔ **non definisce espressamente il momento** in cui la definizione deve intendersi **perfezionata**
- ➔ limitandosi a definire le cause di decadenza.



**Dubbio:** non è, dunque, chiaro, se il momento in cui ci si assuma l'**impegno** a dare seguito alla procedura (in caso di accettazione dell'istanza da parte di Equitalia) vada ricondotto:

- alla mera **presentazione del mod. DA1**
- al **momento del pagamento** (in soluzione unica o della 1° rata).

In ogni caso, in presenza di cartella rateizzata, si ritiene trovi applicazione un trattamento specifico.

A tal fine si rimanda alle considerazioni dei paragrafi successivi.

Come confermato dall'INPS:

- il pagamento della prima o unica rata determina il perfezionamento della procedura
- e consente all'Istituto l'attestazione della **regolarità contributiva**.



**N.B.:** Il rilascio del DURC sarà sospeso **all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste**. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, c. 4, DL 193/2016).